

Legge concernente la formazione professionale superiore (LFPS)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **426.000**

Modificato: 430.000

Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge concernente la formazione professionale superiore (LFPS)" CSC [426.000](#) viene pubblicato quale nuovo atto normativo.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione e oggetto

¹ La presente legge si applica a istituti di formazione professionale superiore che propongono e svolgono corsi per il conseguimento del diploma dell'esame federale di professione (EP) e dell'esame professionale federale superiore (EPS) oppure cicli di formazione di scuola specializzata superiore (SSS).

² La presente legge disciplina il riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi e il finanziamento di istituti di formazione professionale superiore.

³ Per il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS) fanno stato le disposizioni della legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale (LISS) e, a titolo integrativo, le regolamentazioni contenute nella presente legge.

Art. 2 Scopo

¹ La legge promuove gli istituti di formazione professionale superiore. Questi ultimi sono elementi fondamentali della formazione terziaria e servono a garantire una disponibilità di specialisti adeguata alle esigenze dei diversi settori nell'interesse dell'economia grigionese.

Art. 3 Trasferimento di sapere e tecnologie

¹ La formazione professionale superiore rafforza il trasferimento di sapere e tecnologie (TST).

² Nel suo settore di competenza collabora con l'economia regionale, in particolare con imprese, istituzioni pubbliche presenti nel Cantone dei Grigioni e con partner extracantionali idonei nonché con istituti del grado secondario II e del settore universitario.

2. Scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale

Art. 4 Scuola specializzata superiore esistente

¹ Il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS) è una scuola specializzata superiore con ente responsabile cantonale esistente.

Art. 5 Creazione e chiusura di scuole specializzate superiori

¹ Il Gran Consiglio decide in merito alla creazione di nuove scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale e alla chiusura di quelle esistenti.

² Una nuova scuola specializzata superiore con ente responsabile cantonale viene gestita quale istituto autonomo di diritto pubblico cantonale.

Art. 6 Riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale

¹ Una nuova scuola specializzata superiore o una nuova offerta può essere riconosciuta dal Governo dal punto di vista del diritto a contributi se dimostra di disporre di almeno un ciclo di formazione attuabile, di un'infrastruttura idonea e di un'organizzazione efficiente nel Cantone dei Grigioni.

Art. 7 Organizzazione

¹ La scuola specializzata superiore dispone di:

- a) un consiglio scolastico che gestisce l'istituto dal punto di vista strategico;

-
- b) una direzione scolastica pienamente responsabile per la gestione operativa, aziendale e pedagogica dell'istituto e di
 - c) un ufficio di revisione esterno.

Il Governo approva il corrispondente regolamento di organizzazione.

² Il Governo nomina i membri del consiglio scolastico, la presidenza e l'ufficio di revisione.

Art. 8 Strumenti di gestione delle scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale

¹ Il Governo conferisce alle scuole specializzate superiori un mandato di prestazioni, di norma quadriennale. Tale mandato di prestazioni disciplina gli obiettivi e gli indicatori relativi al periodo di prestazioni, l'offerta di formazione, l'allestimento del preventivo e la presentazione dei conti.

² Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

3. Istituti di formazione professionale superiore senza ente responsabile cantonale

Art. 9 Scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale esistenti

¹ Le scuole specializzate superiori senza ente responsabile cantonale con contratto quadro in essere con il Cantone dei Grigioni sono riconosciute dal punto di vista del diritto a contributi.

Art. 10 Riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di istituti senza ente responsabile cantonale

¹ Il Governo può riconoscere dal punto di vista del diritto a contributi un istituto di formazione professionale superiore se quest'ultimo dimostra che:

- a) l'offerta comprende vari cicli di formazione o vari corsi di diversi settori nell'interesse dell'economia e della società grigionesi;
- b) l'istituto dispone di una struttura organizzativa opportuna e trasparente con sede nel Cantone dei Grigioni e che
- c) l'esercizio e l'adempimento dei compiti sono garantiti a lungo termine.

Art. 11 Cambio dell'ente responsabile

¹ Il Governo stabilisce i criteri per il cambio da istituto senza ente responsabile cantonale a istituto con ente responsabile cantonale. Un eventuale cambio avviene di norma all'inizio di un periodo di prestazioni quadriennale.

Art. 12 Strumenti di gestione di istituti senza ente responsabile cantonale

¹ Il Governo stipula con l'ente responsabile dell'istituto di formazione professionale superiore un contratto quadro, di norma quadriennale, contenente obiettivi e indicatori.

² Il contratto quadro disciplina le prestazioni da fornire, le direttive di qualità a ciò associate, gli standard e le direttive per l'allestimento del preventivo nonché per la gestione aziendale e contabile, le responsabilità nonché i requisiti posti al rapporto.

³ Il Dipartimento è competente per la stipula di contratti annuali con l'istituto di formazione professionale superiore. Il budget a disposizione è stabilito nel contratto annuale.

4. Organizzazione

Art. 13 Strategia relativa alla formazione professionale superiore

¹ Il Governo stabilisce una strategia cantonale relativa alla formazione professionale superiore.

² La strategia promuove un'offerta di formazione conforme alle esigenze per rafforzare l'economia grigionese.

Art. 14 Rapporto

¹ Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio.

5. Finanziamento

Art. 15 Finanziamento globale

¹ Sulla base del mandato di prestazioni, il Cantone eroga un contributo globale alle scuole specializzate superiori con ente responsabile cantonale.

Art. 16 Finanziamento forfetario

¹ Sulla base del contratto quadro, il Cantone eroga a favore di istituti senza ente responsabile cantonale riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi una forfetaria per ogni persona iscritta con domicilio conformemente all'accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (domicilio ASSS) nel Cantone dei Grigioni. Tale importo è composto dalla forfetaria di base e dalla forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione.

² La forfetaria di base si conforma ai contributi previsti dall'ASSS e la forfetaria per lo sviluppo dell'organizzazione ai costi d'investimento di istituti di formazione cantonali.

Art. 17 Forfetarie supplementari in caso di finanziamento forfetario

¹ Per istituti senza ente responsabile cantonale con finanziamento forfetario il Governo può stabilire forfetarie supplementari allo scopo di sostenere cicli di formazione o corsi che:

- a) vengono svolti con meno di 10 partecipanti oppure
- b) sono importanti per l'economia regionale.

Art. 18 Forfetarie destinate ai soggetti

¹ Per ogni istituto riconosciuto dal punto di vista del diritto a contributi il Governo può stabilire un contributo per persona iscritta con domicilio ASSS nel Cantone dei Grigioni. Questa forfetaria destinata al soggetto viene integralmente dedotta dalle tasse di studio di un ciclo di formazione SSS.

² Se nei Grigioni un ciclo di formazione SSS non viene offerto o non viene più offerto da almeno tre anni, analogamente al capoverso 1 su domanda può essere erogato un contributo a persone iscritte con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.

Art. 19 Finanziamento del disavanzo

¹ Il Cantone si assume il disavanzo computabile delle scuole specializzate superiori con contratto quadro in essere.

² Sono computabili per il sovvenzionamento esclusivamente le spese che sono effettivamente risultate in presenza di un'adeguata gestione economica dell'esercizio e che si trovano in relazione a offerte di formazione professionale superiore.

³ Il Governo disciplina i dettagli concernenti l'allestimento del preventivo e la presentazione dei conti, le spese e i ricavi computabili, i contratti quadro e annuali, il rapporto, la costituzione e l'utilizzo di accantonamenti e riserve, la valutazione della sostanza, l'impiego di eventuali eccedenze dei ricavi, nonché il versamento di pagamenti parziali o di anticipi.

Art. 20 Disavanzo d'esercizio e compensazione del disavanzo

¹ Il disavanzo d'esercizio computabile si calcola partendo dalle spese computabili dopo deduzione:

- a) delle tasse scolastiche e delle tasse per i corsi;
- b) dei contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori;
- c) degli indennizzi per il materiale didattico e d'insegnamento personale nonché delle spese per settimane di studio ed escursioni degli studenti;
- d) degli indennizzi per servizi resi e
- e) delle altre entrate.

Art. 21 Passaggio al finanziamento forfetario

¹ Le scuole specializzate superiori con contratto quadro in essere possono presentare al Governo domanda di passaggio al finanziamento forfetario a partire dall'inizio del periodo di prestazioni successivo. La domanda di passaggio al finanziamento forfetario deve essere presentata almeno due anni prima dell'inizio del nuovo periodo di prestazioni.

² In linea di principio non è possibile tornare al finanziamento del disavanzo.

Art. 22 Erogazione di contributi per i cicli di formazione SSS

¹ Su domanda, un istituto di formazione professionale superiore senza riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi e con sede nel Cantone dei Grigioni riceve i contributi semestrali stabiliti secondo l'ASSS per ogni persona iscritta con domicilio ASSS nel Cantone dei Grigioni, a condizione che il ciclo di formazione SSS soddisfi i presupposti.

Art. 23 Contributi edilizi per investimenti e dotazioni

¹ Nei limiti delle competenze finanziarie concesse dalla Costituzione cantonale, il Cantone può concedere a istituti di formazione professionale superiore con mandato di prestazioni o con contratto quadro contributi ai costi computabili per nuove costruzioni, ampliamenti o trasformazioni, risanamenti nonché per attrezzature e dotazioni necessarie a tali scopi.

² Il Governo stabilisce i costi computabili.

³ Gli istituti partecipano adeguatamente agli investimenti nei limiti delle loro possibilità.

⁴ I contributi edilizi o i contributi per l'acquisto di immobili possono anche essere versati sotto forma di forfetaria.

Art. 24 Pensionati e mense

¹ Il Cantone concede contributi per la costruzione, le attrezzature e l'esercizio di pensionati, se vi è una necessità.

² Qualora ve ne sia bisogno, esso concede contributi per la costruzione e le attrezzature di mense scolastiche.

Art. 25 Contributi per la collaborazione e per la promozione del TST

¹ Il Dipartimento può avviare o sostenere misure che favoriscono la collaborazione e il coordinamento tra i singoli istituti con offerte di formazione professionale superiore. Per quanto possibile devono essere coinvolti scuole universitarie, centri di ricerca e istituti del livello secondario II.

² Il Dipartimento può sostenere progetti di ricerca e di sviluppo orientati all'applicazione nonché misure nel settore del trasferimento di sapere e tecnologie che nascono da una cooperazione tra l'economia regionale e istituti di formazione professionale superiore e che vengono cofinanziati da un'associazione di categoria o da terzi.

Art. 26 Sblocco dei contributi

¹ Il Dipartimento è competente per lo sblocco dei contributi annuali, sulla base del credito di preventivo approvato dal Gran Consiglio.

Art. 27 Riduzione dei contributi

¹ Se gli obiettivi del mandato di prestazioni o del contratto quadro non vengono raggiunti o non vengono pienamente raggiunti, il Governo può trattenere o ridurre adeguatamente l'intero contributo o parte di esso.

6. Esecuzione

Art. 28 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge compete all'Ufficio.

II.

L'atto normativo "Legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (LFPFC)" CSC [430.000](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ La presente legge disciplina l'esecuzione della legislazione federale in materia di formazione professionale ~~secondo gli obiettivi di quest'ultima e in singoli nei settori l'esecuzione della legislazione in materia~~ **formazione professionale di scuole universitarie base e della formazione professionale continua nonché dell'orientamento professionale, negli studi e nella carriera secondo i relativi obiettivi.**

² Essa stabilisce i presupposti per il riconoscimento cantonale di formazioni e di diplomi scolastici e professionali che non sono assoggettati alla legislazione federale in materia di formazione professionale ~~o di scuole universitarie.~~

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli enti responsabili non cantonali delle scuole riconosciute designano:

3. **(modificata)** un ufficio di revisione al quale compete il controllo della gestione contabile e che presenta rapporto agli organi competenti della scuola **e. La scuola inoltre il rapporto all'Ufficio unitamente al conto annuale.**

Art. 6 cpv. 3 (modificato)

³ Il Governo può emanare disposizioni ~~sure~~**relative a** un servizio medico scolastico.

Art. 8 cpv. 2 (modificato)

² Il contratto quadro disciplina le prestazioni da fornire, le direttive di qualità a ciò ~~legate~~**associate**, gli standard e i ~~mezzi finanziari~~**le direttive per l'allestimento del preventivo nonché per la gestione aziendale e contabile**, le responsabilità, nonché i requisiti posti al rapporto.

Art. 12 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Dipartimento nomina la Commissione ~~della~~**formazione professionale di base**, le commissioni d'esame, nonché altre commissioni necessarie e stabilisce i loro compiti.

Art. 14 cpv. 1 (modificato)

Autorizzazione ~~di~~**per la** formazione (**titolo modificato**)

¹ Chi offre una formazione professionale pratica e intende formare apprendisti in una determinata professione, necessita di un'autorizzazione ~~di~~**per la** formazione ~~dell'Ufficio~~**rilasciata dall'Ufficio**.

Art. 16 cpv. 1 (modificato)

¹ Il contratto di tirocinio deve essere inoltrato all'Ufficio per approvazione prima dell'inizio della formazione professionale **di base**. L'approvazione è necessaria anche per modifiche al contratto.

Art. 19 cpv. 1 (modificato)

Durata ~~dell'anno scolastico~~**della formazione scolastica (titolo modificato)**

¹ ~~La durata dell'anno scolastico~~**Il numero di lezioni** si conforma alle ordinanze **federali** sulla formazione professionale di base.

Art. 20 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Il Cantone provvede a un'offerta decentralizzata e sufficiente di scuole di maturità professionale con cicli di formazione durante e dopo l'apprendistato**la formazione professionale di base**.

² Il Governo decide in merito a offerte cantonali **enonché** al riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di offerte di terzi.

Art. 25 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2 (modificato)

~~L'Ufficio decide sull'ammissione~~ **L'ammissione** alla procedura di qualificazione, dopo aver conferito con i luoghi ~~si conforma alle direttive federali sulla formazione professionale~~ di formazione base.

^{1bis} Se i presupposti sono soddisfatti, i candidati che si iscrivono a una procedura di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione disciplinato ricevono dall'Ufficio una decisione di ammissione o una decisione di attribuzione.

² In considerazione dei contenuti di apprendimento della rispettiva professione, l'Ufficio decide ~~anche~~ in merito alle domande di esonero dall'esame o da sue parti e in merito al riconoscimento di prestazioni di formazione già fornite.

Titolo dopo Art. 25

5. (abrogato)

Art. 26

Abrogato

Art. 27

Abrogato

Titolo dopo Art. 28

7. (abrogato)

Art. 30 cpv. 1 (modificato)

¹ Il ~~Governo è competente per la concessione di~~ **Cantone concede** contributi alla costruzione, alle attrezzature e all'esercizio di pensionati, se il pensionato è necessario.

Art. 31 cpv. 2 (modificato)

² Il ~~Governo~~ **Cantone** può promuovere tramite contributi altri provvedimenti e progetti nell'interesse della formazione professionale. Tra questi rientrano in particolare:

1. *abrogata*

Art. 35 cpv. 1 (modificato)

¹ L'importo delle spese computabili rimanente dopo deduzione delle tasse ~~di studio~~ **scolastiche** e per i corsi, dei contributi risultanti dagli accordi sulle tasse scolastiche, dei compensi per servizi e delle altre entrate è considerato quale disavanzo d'esercizio computabile per il sovvenzionamento.

Art. 39

Abrogato

Art. 40 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio ~~rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili~~ **computabili** di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi.

Art. 42 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Cantone versa contributi dal 40 all'80 ~~percento~~ **per cento** delle spese definite computabili dal Governo di

3. *abrogata*

Art. 43 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ Il Dipartimento è competente per il sostegno di ulteriori provvedimenti tramite **Cantone versa** contributi fino al massimo all'80 ~~percento~~ **per cento** delle spese **per altri provvedimenti** definite **come** computabili dal Governo.

² Il Dipartimento può ~~concedere forfettariamente contributi~~ **Contributi** fino a 50 000 franchi **possono essere concessi forfettariamente**.

Art. 44 cpv. 1 (modificato)

¹ L'Ufficio decide l'ammontare dei contributi d'esercizio ~~di~~ **del** Cantone ~~e comuni~~ nei limiti del preventivo approvato dell'istituto. Possono essere effettuati pagamenti parziali fino al 100 ~~percento~~ **per cento** del contributo cantonale presumibile ~~e del contributo dei comuni~~ a scuole professionali di base e a formazioni transitorie.

Art. 46 cpv. 1

¹ Per quanto il diritto federale, cantonale o di concordato non prevedano la gratuità, il Governo stabilisce le tasse per le seguenti prestazioni:

3. **(modificata)** procedura d'ammissione e d'esame al di fuori ~~della formazione professionale~~ **di un ciclo di base formazione disciplinato**;

Art. 47 cpv. 1 (modificato)

¹ Le spese per il materiale didattico e d'insegnamento personale; nonché le spese per le settimane ~~tematiche~~ **di progetto** e le escursioni sono a carico degli apprendisti **rispettivamente degli allievi**.

Art. 48 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ ~~Le~~ **L'Ufficio fattura proporzionalmente le** spese per il materiale e l'affitto dei locali che risultano in occasione di esami per il conseguimento dell'attestato di capacità e del certificato federale di formazione pratica ~~vengono fatturate proporzionalmente a chi offre la~~ **agli offerenti della** formazione professionale pratica, **in presenza di un contratto di tirocinio, rispettivamente, in caso di procedure di qualificazione di persone senza contratto di tirocinio, a queste ultime.**

² Nella procedura di qualificazione di persone prive di contratto di tirocinio l'Ufficio ~~fattura loro proporzionalmente~~ **Per le spese per di cui al capoverso 1, il materiale e l'affitto dei locali** ~~Governo può fissare un importo massimo dell'ulteriore addebito per singole formazioni professionali di base.~~

Art. 49 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Governo disciplina l'indennità per esperti per le procedure di qualificazione. I membri di commissioni e altri collaboratori a titolo accessorio vengono indennizzati secondo l'ordinanza per i ~~dipendenti in servizio parziale~~ **collaboratori a titolo accessorio** del Cantone dei Grigioni¹⁾.

Art. 50 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

¹ I ricorsi contro voti di semestre di scuole professionali di base di cui si tiene conto per ~~gli esami~~ **la procedura di fine tirocinio qualificazione con esame finale** possono essere inoltrati entro dieci giorni all'organo competente della scuola. Quest'ultimo decide in via definitiva.

² Le decisioni concernenti la mancata ammissione, la mancata promozione, **infrazioni alle disposizioni concernenti la procedura di qualificazione** e il mancato superamento ~~degli esami finali della~~ **procedura di qualificazione con esame finale** possono essere impugnate entro dieci giorni tramite ricorso amministrativo al Dipartimento.

Art. 52

Abrogato

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

¹⁾ CSC [170.420](#)

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.